

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI GILLI, ZANICHELLI

ADEGUAMENTO DELLA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15

Oggetto consiliare n. 5021

RELAZIONE

Il Difensore civico, inesistente nel nostro Paese a livello nazionale, presente diffusamente a livello regionale e, sporadicamente, negli Enti locali, e' nato nel XIX secolo in Scandinavia, come fiduciario del Parlamento, con funzione di ispezione dell'amministrazione dipendente dall'esecutivo. Tale modello ha influenzato il sorgere di analoghi istituti in altri Paesi europei, nei quali si sono radicate esperienze diverse (in Francia e Gran Bretagna si tende ad uno schema parlamentare-governativo, con nomina governativa).

Al compito originario di supervisore dell'operato della pubblica Amministrazione si affianco', col passare del tempo, quello di referente dei cittadini per lagnanze, esposti, segnalazioni relative ad inefficienze e disfunzioni. Inoltre, l'istituto, nato come organo a competenza generale, ha visto col tempo l'affermazione di una tendenza alla specializzazione (la tutela per l'infanzia in Norvegia, quella per gli affari militari, o per i consumatori in Svezia). Per quanto riguarda la composizione, tende a prevalere quella collegiale, soprattutto nei difensori specializzati per materia (in Svezia, oggi, l'ombudsman e' composto da quattro membri).

In Italia la figura e' nata negli anni '80, a livello regionale e poi, con la Legge 142/90, venne prevista la possibilita' di istituzione anche a livello di Enti locali; l'art. 8 della norma configura il Difensore civico come garante dell'imparzialita' e del buon andamento della P.A. comunale e provinciale. Nella legislazione regionale si sono registrati, prevalentemente, due interventi: uno con la legge istitutiva della figura, con la quale il difensore nasce come organo di tutela del cittadino, l'altro con un successivo intervento legislativo, che ha attribuito all'istituto un generale potere d'intervento per il miglioramento dell'attivita' della P.A.

E' bene tener presente che in Italia, a livello nazionale, esistono altri organismi operanti con funzioni di controllo e garanzia (le autorita' amministrative indipendenti, oggi oggetto di progetti di riforma), che si differenziano dall'Istituto del Difensore civico, per essere posti al controllo di settori ben definiti di attivita' (economiche, di mercato o di informazione) e per avere poteri piu' incisivi. Un tale tipo di autorita' esiste anche nella nostra regione, nella quale con Legge regionale n. 25 del 6 settembre 1999 viene istituita l'Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani; l'autorita' e' nominata dalla Giunta previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare competente.

Anche a livello europeo e' stata introdotta una figura vicina al Difensore civico, il Mediatore europeo, istituito col Trattato di Maastricht, riaffermato con la Carta dei diritti fondamentali e ribadito del progetto di bozza del nuovo Trattato Costituzione, dove all'art. 48 si afferma: «Un mediatore europeo, nominato dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, le esamina e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.»; con tale organo si vuole garantire, in definitiva, il diritto ad una buona amministrazione (si ricorda che il Parlamento europeo si e' di recente dotato di un Codice di buona condotta amministrativa).

In tale contesto veniamo, in particolare, ad esaminare i due testi che la nostra Regione si e' data in materia, soffermandoci in particolare sulle ragioni che mossero il legislatore; nel primo caso, L.R. n. 37 del 6 luglio 1984, ci si propose di «. . . migliorare il rapporto cittadini - istituzioni, rendere tale rapporto piu' corretto ed agile, superare lentezze e, quando vi siano, prevaricazioni, favoritismi, irregolarita' .» (dall'intervento in Consiglio della relatrice Isa Ferraguti). Con la seconda si prendeva atto di un contesto nazionale completamente mutato, «con una nuova concezione dei rapporti tra amministrazione ed amministrati che non vede questi ultimi sempre e soltanto oggetti dell'attivita' burocratica, bensì' partecipi e tutelati nelle varie fasi del procedimento amministrativo . . .» (dalla relazione in aula del consigliere Mingozzi). Eppure «. . . occorre stimolare e far crescere una cultura di buona amministrazione al servizio dei cittadini e a tal fine uno strumento efficace puo' essere rappresentato proprio dall'attivita' del Difensore civico.» (sempre dall'intervento dello stesso relatore).

Bisogna, quindi, porsi una domanda preliminare prima di mettere mano ad una modifica dell'istituto del Difensore civico regionale; quelle ragioni esposte in aula dai relatori sono ancora attuali? Il contesto normativo, culturale, economico, l'assetto dei poteri, le modalita' attraverso cui si prendono le decisioni, giustifica ancora oggi in Italia, l'esistenza di un istituto come il Difensore civico regionale?

Le domande riguardano principalmente l'istituto del Difensore civico regionale, e non quello comunale o provinciale o quello, piu' volte previsto, nazionale; ne' riguardano la funzione della difesa civica.

Ed, allora proviamo a descrivere il nuovo contesto, istituzionale, giuridico, organizzativo maturato negli ultimi anni nel nostro Paese:

a)

le recenti modifiche normative, nel delineare un nuovo assetto nei rapporti tra Regione, Provincia e Comuni, impostati su una base paritaria, hanno attribuito prioritariamente a questi ultimi le funzioni amministrative (art. 118, Ie., Titolo V Costituzione) ed alla prima poteri di regolazione, d'indirizzo, di programmazione e non gestionali;

b)

la diffusione in tutti i sistemi organizzativi di processi decisionali non piu' unitari, lineari e discendenti, ma prevalentemente circolari e interattivi, secondo schemi a rete, determinano la necessita' di confronti con l'insieme di tali soggetti;

c)

il radicamento nella P.A. di un sistema di trasporto (carta dei diritti, urp), di controllo (dei risultati), di responsabilita' (valutazione del personale), e' stata una forte spinta al cambiamento dell'agire nei confronti del cittadino;

d)

la diffusa consapevolezza da parte dei cittadini dei propri diritti, dalla maturazione di nuovi diritti (della c.d. terza e quarta generazione), e la contemporanea proliferazione di associazioni sorte a tutela di tali diritti ed interessi diffusi (Tribunale del malato, associazione consumatori ecc.) ha aperto o rafforzato nuove strade per la tutela dei cittadini;

e)

le riforme processuali (giudice di pace, processo amministrativo) e l'affermazione di nuovi principi (risarcibilita' della lesione degli interessi legittimi) hanno facilitato la difesa dei diritti individuali o di interessi diffusi.

Certamente i processi di cambiamento culturale ed economico, di cui le modifiche normative o nuove forme aggregative sono espressioni, non sono certo giunti a compimento; le stesse innovazioni organizzative e procedurali che gli Enti pubblici si sono date non sono diffuse su tutto il territorio nazionale (una per tutte, il diritto di accesso, introdotto ben 13 anni fa dalla Legge 241/90, ha visto una concreta attuazione solo nel 40 dei Comuni e delle Province, tenuto conto che la restante parte non ha, infatti, ancora messo a punto il regolamento sui casi di esclusione dall'accesso agli atti).

Eppure, non e' dubbio che il cambiamento del contesto descritto in quei cinque punti danno conto, sia pure in modo certamente non esauriente, di una realta' mutata rapidamente negli ultimi anni e con la quale qualsiasi istituzione deve confrontarsi. Anche il Difensore civico regionale!

Seguiamo lo schema prima delineato e vediamo, punto per punto quanto, in concreto quei cambiamenti hanno inciso o stanno incidendo sull'istituto.

1.

I cittadini, secondo la normativa vigente, si rivolgono al Difensore civico nell'ambito di procedimenti amministrativi rivolti ad ottenere prestazioni o servizi, per esporre lamentele o ritardi; stante la competenza primaria dei Comuni nell'espletamento delle funzioni amministrative e' evidente che strumento utile di difesa civica e' o sara' soprattutto quello comunale. Naturalmente nessuno puo' disconoscere il fatto che il Difensore civico regionale svolge il proprio ruolo, oltre che nei confronti dell'Amministrazione regionale, anche verso enti, istituti, aziende, sottoposti a controllo o vigilanza regionale, o sanitarie locali o ospedaliere, o addirittura verso uffici periferici di Amministrazioni statali, come si legge in alcuni progetti di legge. Resta il fatto che il cittadino che si rivolgera' per la difesa di propri diritti all'Amministrazione regionale, in quanto tale, lo fara' non per lamentarsi per il lento decorso, per esempio, di un procedimento amministrativo, ma al piu' per sollecitare l'adozione di direttive, di nuove regole o per denunciare il cattivo funzionamento di regole esistenti.

2.

Il diverso modo di decidere, che caratterizza oggi il procedere di tutte le organizzazioni, implica la difficoltà di rapportarsi con un unico soggetto, individuato come interlocutore-responsabile; certo, non intendo annullare il principio della responsabilità finale, ma è indubbio che oggi è nelle relazioni tra enti, uffici, organizzazioni diverse, pubbliche o private, nelle partecipazioni di più nella vita di un procedimento che vanno scovati gli spazi per la difesa individuale. Ecco, quindi, profilarsi la necessità di una figura che, per l'esercizio della funzione della difesa civica, venga chiamata a interagire, nella quotidianità della propria attività, con i vari soggetti che costruiscono risposte complesse ad esigenze sempre più complesse; una figura che sia capace di raccogliere le espressioni di disagio sociale e coagularle nelle sedi allargate, diffuse di elaborazione, confronto e decisione. Tali considerazioni possono valere per qualsiasi livello di difesa civica, ma per le sedi regionali hanno un più forte spessore, proprio per le caratteristiche di programmazione intermedia che quelle sedi hanno per ogni tipo di organizzazione.

3.

La spinta all'efficienza, alla trasparenza esercitata nei confronti della P.A. negli anni '90 ha inciso profondamente anche sugli assetti organizzativi, sui contratti di lavoro, quindi, sui contenuti retributivi, sulla natura dei controlli. È l'Amministrazione che pretende dai propri dipendenti un orientamento al risultato, e li valuta soprattutto per questo, che indirizza i percorsi formativi nella direzione della "customer satisfaction", che apre le porte ai cittadini con le carte dei servizi, e con gli UPR. Anche in questo caso non si può certo affermare che la difesa civica (questa argomentazione vale per la funzione in quanto tale), vede il terreno franare sotto di sé solo per tali innovazioni; è certo, però, che i passi da compiere perché un cittadino si rivolga ad un difensore civico sono più numerosi; i meccanismi di garanzia, di cui si sono dotati le Amministrazioni pubbliche, fanno sì che molte volte sia la stessa Amministrazione a porre rimedio a disfunzioni dalla stessa creati.

4.

Il cittadino è oggi più forte nei confronti dell'organizzazione pubblica; l'elevato livello d'istruzione, l'attenzione dei mass media nei confronti di cattivi funzionamenti dei servizi pubblici, mette sempre più il cittadino in una condizione di pari dignità nei confronti dell'esercizio del potere pubblico; l'interesse di cui lo stesso è portatore viene difeso e valorizzato, prima di tutto, collettivamente, nelle varie associazioni nate in questo o quel settore, oppure nelle sedi giudiziarie.

5.

La spinta a rivolgersi alle sedi giudiziarie scaturisce anche dalle modifiche degli ordinamenti processuali, tese a facilitare la presentazione dei ricorsi o ad abbreviare i tempi di decisione; la stessa risarcibilità degli interessi legittimi, da un lato presenta effetti benefici sull'agire amministrativo dall'altro ha aperto orizzonti più ampi per la tutela degli interessi dei singoli.

A questo quadro manca un tassello di grande importanza dato dalla definizione, dal ruolo che il nuovo Statuto sta per disegnare per la Regione; è evidente, infatti, che quel ruolo avrà ripercussioni su tutti gli organi regionali, compreso il Difensore civico regionale; ciò significa che un intervento compiuto sull'istituto potrà essere realizzato solo a Statuto approvato.

Prima di allora potranno essere delineati alcuni elementi di riforma che tengano conto dei mutamenti di contesto prima descritti. E questi elementi attengono proprio la missione del Difensore civico regionale. Dalle considerazioni prima svolte, infatti, pare profilarsi una figura che sia chiamata ad anticipare la prospettazione dei problemi, con un monitoraggio dell'attuazione delle politiche regionali, con l'instaurarsi di rapporti stabili con associazioni operanti in diversi settori, con la costruzione di reti, di sedi di collegamento nell'ambito degli Enti che erogano servizi al cittadino.

Un soggetto, insomma, capace di rilevare, per conoscenze tecniche e collegamenti organizzativi, le ricadute che determinate scelte possono avere sul livello di vita dei cittadini, in particolare di quelli delle fasce più deboli.

Per tutti questi motivi, con il presente progetto di legge si provvede ad adeguare alcuni elementi dell'ordinamento del Difensore civico regionale, in attesa che una riforma più organica e completa, che porti al rafforzamento definitivo dei suoi poteri, sia approvata per mezzo dello Statuto e dei provvedimenti legislativi derivanti e conseguenti a quest'ultimo.

Nel ribadire le caratteristiche di imparzialità e le funzioni del Difensore civico regionale a tutela degli interessi e dei cittadini, provvedendo a disciplinare meglio aspetti procedurali e transitori, il progetto di legge provvede in particolare a:

specificare che la disciplina si applica fino all'entrata del nuovo Statuto (art. 1);
valorizzare le azioni di collaborazione tra il Difensore civico e gli Organismi che operano a tutela dei diritti (art. 2);

individuare meglio gli atti o i fatti nell'ambito dei quali il Difensore civico puo' intervenire (art. 2);
perfezionare il procedimento e le modalita' di intervento del Difensore civico (artt. 4 e 5);
aggiornare i requisiti richiesti per l'elezione del Difensore civico (art. 7);
specificare, ai fini di tutela dell'indipendenza della carica ricoperta, le incompatibilita' del Difensore civico (art. 9);
migliorare le modalita' di coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali (art. 13);
disporre le necessarie modalita' organizzative per il funzionamento degli uffici del Difensore civico (art. 15);
dettare le modalita' per l'elezione del nuovo Difensore civico e la prorogatio di quelli in carica (art. 17);
abrogare la Legge 15/95 (art. 18).

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Istituzione del Difensore civico

1. A garanzia del diritto ad una buona amministrazione e degli interessi singoli, collettivi o diffusi, la presente legge disciplina, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale, le funzioni, il ruolo, le modalita' di nomina e di azione del Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.

2. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attivita' in condizioni di autonomia, liberta' indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.

Art. 2

Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, irregolarmente compiuti o comunque ritenuti incompatibili con i principi costituzionali sulla pubblica amministrazione da parte di Uffici o Servizi:

- a)
dell'Amministrazione regionale;
- b)
degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- c)
delle Aziende Unita' sanitarie locali e ospedaliere;
- d)
degli Enti locali o di altri soggetti pubblici in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione.

2. Nell'esercizio del suo ruolo di mediazione e di conciliazione dei conflitti, il Difensore civico valorizza e promuove azioni di collaborazione con e tra Istituzioni, Enti ed associazioni, che operano nel campo della difesa dei diritti delle persone, al fine di costituire sedi stabili di confronto, nell'intento di rafforzare la tutela dei diritti. In particolare, tale funzione e' svolta a protezione delle fasce piu' deboli, al fine di verificare che la pubblica Amministrazione svolga i propri compiti con sollecitudine e nel pieno rispetto della persona, singola od associata.

3. Il Difensore civico, puo' altresì segnalare eventuali disfunzioni, riscontrate presso altre pubbliche Amministrazioni, sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle finalita' di imparzialita' e buon andamento della pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

4. Il Difensore civico puo' inoltre intervenire invitando i soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti soggetti sussistono i soli obblighi gia' previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore civico puo' segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai suoi inviti.

Art. 3

Attivazione dell'intervento

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, il Difensore civico interviene:

a)
a richiesta di singoli interessati, di Enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità, o le disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'Amministrazione a provvedere;

b)
d'ufficio, con particolare riguardo ai procedimenti ed agli atti di natura e contenuto del tutto analoghi a quelli per cui è già stato attivato il suo intervento.

2. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude né limita la facoltà di reclamo al Difensore civico.

3. Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.

4. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 2 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

5. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Art. 4

Procedimento

1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza del reclamo presentato, verificando in particolare le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3.

2. Il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, può:

a)
chiedere notizie sullo stato degli atti e sulle cause delle eventuali disfunzioni;

b)
chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;

c)
disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;

d)
chiedere agli organi competenti la nomina di un Commissario ad acta, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato ommesso illegittimamente.

3. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì, entro trenta giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

4. Il Difensore civico fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento. Alla scadenza infruttuosa del termine, il Difensore valuta l'opportunità di dare comunicazione dell'inadempimento ai competenti organi regionali.

5. Il Difensore civico dà notizia agli interessati degli eventuali provvedimenti assunti dall'Amministrazione e comunque dello stato della pratica.

6. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

7. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

Art. 5

Procedimento disciplinare

1. Il Difensore civico puo' chiedere ai soggetti o agli organi competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.

2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne da' notizia al Difensore civico.

Art. 6

Modalita' dell'azione

1. Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti articoli, opera segnalando agli uffici organi competenti le irregolarita', le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi verificatisi, proponendo soluzioni di carattere amministrativo in relazione alle disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti agli organi ed uffici competenti a provvedere ed indicando - anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare - i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei confronti degli interessati.

2. Il Difensore civico puo' chiedere informazioni e fare proposte alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con il pubblico di cui alla disciplina regionale sul procedimento amministrativo.

3. Il Difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio anche in forma decentrata, puo' disporre un calendario di presenze periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della Regione e, previa adeguate intese, degli Enti locali.

Art. 7

Requisiti per l'elezione

1. Il Difensore civico e' scelto tra persone che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consiglieri regionali e che siano in possesso di qualificata esperienza in campo economico, istituzionale o giuridico-amministrativo.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle procedure preliminari all'elezione di cui agli artt. 6 (Inizio del procedimento) e 7 (Presentazione delle candidature e deliberazione) della legge stessa.

Art. 8

Elezione

1. L'elezione del Difensore civico e' effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, e' eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 9

Ineleggibilita' e incompatibilita'

1. Non sono eleggibili a Difensore civico:

a)
i membri del Governo e del Parlamento nazionale od europeo; i presidenti o sindaci, assessore e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Citta' metropolitana o di Comunita' montana; i componenti degli organi delle Aziende Unita' sanitarie locali e ospedaliere;

b)
i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

c)
i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui al comma 3 dell'art. 2 ed i funzionari delle Prefetture;

d)
i dipendenti regionali, degli Enti locali e degli enti di cui al comma 2 dell'art. 2;

e)

gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico, coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) ed e) del comma precedente possono essere eletti solo se siano decorsi cinque anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.

3. L'incarico di Difensore civico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attivita' commerciale, imprenditoriale o professionale.

Art. 10

Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni.

2. Il Difensore civico ha facolta' di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione, scritta, almeno tre mesi prima.

3. Il Difensore civico puo' essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi, che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilita' o si verificano le cause di incompatibilita' previste dall'art. 9, se l'interessato non le elimina entro venti giorni.

5. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.

Art. 11

Relazioni e pubblicita' delle attivita'

1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta, corredata da osservazioni e proposte.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai consiglieri regionali.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui al comma 1 dell'art. 2, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.

4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statuari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.

5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico puo' inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e puo' rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attivita'.

6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12

Convenzioni con i Comuni e le Province

1. Le funzioni di Difensore civico dei Comuni e delle Province dell'Emilia-Romagna possono essere svolte, tramite convenzione, dal Difensore civico regionale.

2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico.

Art. 13

Coordinamento con i Difensori civici comunali e provinciali

1. Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i difensori civici provinciali e comunali al fine di:

a)

coordinare la propria attività con quella dei difensori civici locali, con la finalità di adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e di individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i diversi difensori civici;

b)

verificare l'attuazione ed il coordinamento della tutela civica a livello provinciale e comunale di cui all'articolo 11 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

Indennità

1. Al Difensore civico spettano le indennità di carica e di presenza previste per i consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

Art. 15

Sede, personale e strutture

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del Difensore civico stesso.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esercita le funzioni ad esso assegnate dal Titolo XI, Capo I, della L.R. 43/01, d'intesa con il Difensore civico. Analoga intesa è richiesta per l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale, adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 44 della L.R. 43/01.

3. Il Difensore civico, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Difensore civico, secondo le norme e le procedure previste per l'Amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 16

Imputazione e adempimenti di spesa

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Difensore civico regionale.

2. Salvo che non si rientri nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, la carica e tutte le funzioni del Difensore civico sono comunque prorogati sino all'elezione del successore.

Art. 18

Abrogazione di norme

1. È abrogata la L.R. 21 marzo 1995, n. 15 nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 19

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.